STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Parlamento della Legalità Internazionale" Art.1 - (Denominazione)

- E' costituita un'associazione denominata "Parlamento della Legalità Internazionale" Centro Internazionale di Ricerca e Studi per la promozione della Cultura della Legalità nel rispetto dei Valori Multietnici, con sede legale in Monreale (PA)via venero n. 30, sede di rappresentanza in San Cipirello (PA), sedi secondarie -di qui in avanti denominate brevemente "Ambasciate" in Italia e all'estero previa apposita delibera del Consiglio Direttivo, che nomina il referente responsabile e ne determina i compiti e le funzioni.
- Si intende come sede secondaria una parte totalmente integrante e dipendente dell'Associazione, senza autonomia giuridica e patrimoniale.
- Il trasferimento della sede può aver luogo su deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
- L'Associazione non ha fini di lucro ed ha durata illimitata.

Art.2 - (Finalità)

- L'Associazione svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione e della formazione.
- In particolare, l'Associazione si costituisce per il perseguimento delle seguenti finalità:
- a) promuovere una cultura della legalità nel rispetto dei principi Costituzionali, ispirata a tutte quelle persone che, a qualunque titolo, hanno operato contro le mafie e contro la criminalità organizzata;
- b) promuovere la spiritualità intesa come carisma richiamante la fraternità e la solidarietà in chiave interconfessionale nell'accoglienza della diversità per vivere l'unità della fede;
- c) promuovere una cultura della pace e di contrasto a ogni forma di violenza, favorendo il dialogo tra etnie diverse, contrastando ogni forma di omofobia e razzismo;
- d) promuovere una cultura di contrasto all'indifferenza, potenziando le qualità naturali dell'individuo, con particolare riguardo ai giovani, per renderli artefici del proprio destino a favore di una cittadinanza attiva, per contrastare la mentalità mafiosa e clientelare;
- e) assistenza sociale e solidarietà in favore delle

vittime della criminalità mafiosa e organizzata, del terrorismo, dell'estorsione, dell'usura, con particolare riguardo ai soggetti più deboli e alle fasce meno abbienti;

- f) favorire la crescita e la diffusione di una cultura e di una coscienza antimafiosa;
- g) tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente;
- h) promuove attività editoriali e pubblicazioni, anche in forma periodica, atte a diffondere i risultati delle proprie ricerche ed attività, gli atti di convegni e seminari da esso organizzati ed ogni altro lavoro e contributo che risulti utile allo svolgimento della propria attività.

Art.3(Scopi sociali)

L'Associazione persegue le finalità di cui all'art. 2, principalmente attraverso:

- a) attività editoriali e divulgative, attraverso qualunque canale di comunicazione;
- b) organizzazione di studi, convegni, seminari, mostre, incontri, iniziative, spettacoli e ogni altra iniziativa idonea a perseguire e realizzare le finalità statutarie;
- c) può istituire borse di studio, concorsi culturali e iniziative a favore di giovani studenti, meritevoli e bisognosi, per studi e attività aventi a tema le finalità di cui al precedente art.3.

Tutti gli scopi possono essere raggiunti anche in collaborazione e partnership di altri enti o singoli individui. L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi/riunirsi in coordinamento con altre associazioni ed enti del terzo settore che operano nel medesimo ambito.

Effettua operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili per lo svolgimento delle attività sociali e svolge ogni altra attività direttamente o indirettamente utile al raggiungimento delle finalità statutarie. Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Le iniziative potranno essere promosse e pubblicizzate attraverso i mezzi di informazione.

Art. 4 - (Entrate e Patrimonio sociale)

Le entrate dell'Associazione sono costituite dai versamenti spontanei dei soci, dalle elargizioni, lasciti e donazioni da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici e privati, finalizzati al perseguimento degli scopi associativi nonché da qualunque introito derivante dalle attività istituzionali.

- Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dal fondo di riserva costituito con eventuali eccedenze di bilancio.
- E' tassativamente vietato distribuire, anche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, riserve ed altri fondi. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività Istituzionali e di quelle direttamente connesse. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale e le entrate che risultino non spese dovranno essere devoluti ad altre organizzazioni aventi analoghe finalità.

Art.5 - (Ammissione dei soci)

I Soci possono essere le persone fisiche, giuridiche, organizzazioni ed enti che si riconoscono nelle finalità statutarie, che si impegnano ad accettare lo Statuto e l'eventuale regolamento interno, attenendosi alle deliberazioni che regolamenteranno la vita sociale.

- Si distinguono le sequenti categorie:
- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci onorari: persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti.

I soci sono tutti eguali tra loro nei diritti e nei doveri. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Ogni socio maggiorenne ha il diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto, dei regolamenti, per la nomina degli organismi direttivi dell'associazione e l'approvazione dei bilanci.

Sono soci dell'associazione le persone o gli Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo.

Art.6 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci maggiorenni hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese autorizzate dal Consiglio direttivo, effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata,

qualora richiesta. I soci devono rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art.7 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata Consiglio direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 8 - (Bilancio ed utili)

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente del Consiglio Direttivo il bilancio (rendiconto economico finanziario), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti.

Art.9 - (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri.

Art.10 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica cinque anni e può essere rieletto. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sovraintende alle attività dell'Associazione ed alla esecuzione delle delibere degli organi sociali. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone allo stesso tempestivamente e, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva. Ad ogni altro effetto il Presidente, in caso di assenza o

impedimento è sostituito dal Vice-Presidente e in caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal Segretario Generale.

Art.11 - (Il Vice-Presidente)

- Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica per cinque anni e decade allo scadere del mandato del Presidente. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e, in particolare:
- a. coordina, monitora e supporta le attività svolte dai consiglieri incaricati, e di eventuali comitati costituiti dal Consiglio, assicurandone la congruità rispetto agli indirizzi dell'Associazione;
- b. rappresenta l'Associazione, su delega del Presidente, nel quadro dei rapporti con soggetti terzi;
- c. esercita le funzioni di supplenza nei casi di assenza o d'impedimento del Presidente.

Art.12 - (Il Segretario Generale)

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Il Segretario Generale cura la compilazione dei verbali degli organi statutari. Il Segretario Generale ha il compito di coordinare il personale dell'Associazione, di predisporre le proposte di bilancio preventivo e consuntivo. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Segretario Generale è coadiuvato da un Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo e il cui mandato coincide con quello del Segretario Generale. Il Tesoriere cura la contabilità ed effettua le verifiche sulla tenuta dei libri sociali e contabili.

Art.13 - (Il Presidente Onorario)

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare uno o più persone alla Presidenza onoraria. La Presidenza onoraria è ricoperta a titolo onorifico, con esclusione da ogni responsabilità a seguito delle attività dell'Associazione. La carica di Presidente onorario è vitalizia, salvo dimissioni, sospensione o esclusione per le ragioni previste dall'art. 8 del presente Statuto.

Art. 14 - (L'Assemblea dei soci)

L'Assemblea è composta da tutti i soci, persone fisiche e legali rappresentanti delle persone giuridiche, organizzazioni ed enti associati. Tutti i soci hanno diritto ad un voto. L'Assemblea discute e delibera le linee generali dell'attività dell'Associazione proposte

dal Consiglio Direttivo; elegge il Consiglio Direttivo; modifiche sulle statutarie sull'interpretazione del presente Statuto; delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservata alla sua competenza dal presente Statuto. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno 1/5 soci. In prima convocazione l'Assemblea regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo lo stesso giorno della prima. Per deliberare sulle modifiche statutarie sullo scioglimento е liquidazione е dell'Associazione è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto se ne faccia richiesta un terzo dei presenti. Le convocazioni avvengono mediante pubblica affissione nelle sedi e a mezzo internet.

Art.15 - (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri gestione ordinaria е per la straordinaria dell'Associazione, salvo quanto di competenza dell'Assemblea. Esso definisce le linee di priorità delle attività di cui all'art. 2 ed elabora i programmi di ricerca. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a quindici membri ed è eletto dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al interno il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario e fissa gli eventuali incarichi di altri componenti del in ordine all'attività Consiglio programmata. Consiglio Direttivo autorizza la stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività dell'Associazione. Delibera in merito ai rapporti con enti ed istituzioni esterne e su eventuali convenzioni con collaboratori e ricercatori. Il Consiglio Direttivo può istituire sezioni di lavoro e di ricerca nominandone i responsabili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dello stesso e segue le stesse regole di validità costitutive convocazione, е deliberative dell'Assemblea.

Art.16 - (Il Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri é composto da tre membri. Sono eletti dall'Assemblea tra i soci e restano in carica tre anni. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di istruire e decidere, senza formalità di rito, sulle vertenze e/o controversie tra i soci o tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e non sono impugnabili in sede giudiziaria.

Art.17 - (Il Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico è costituito da esponenti delle sociali, economiche, varie discipline giuridiche, scientifiche, letterarie ed artistiche in numero non superiore ad 11. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Comitato Scientifico partecipa alla elaborazione del programma di attività e collabora con il Consiglio Direttivo per promuovere le singole iniziative e per curarne l'attuazione. Le attività del Comitato Scientifico sono dirette da un Presidente coordinatore .

Art.18 - (Regolamento)

I diversi livelli dell'Associazione, se ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, saranno dotati di un apposito regolamento.

Art.19 - (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le modalità stabilite dal presente Statuto e dalla Legge vigente. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni aventi finalità similari.

Art.20 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni degli organi statutari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali.

Art.21 - (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti ed in ogni caso si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.

In originale firmato:

Nicolò Mannino

Nicola Guerriero Notaio segue sigillo.